SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

32° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio della discussione:

« Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale di custodia dei canali demaniali » **(1023)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 445
CIPELLINI 445
COLOMBO Renato, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 445
MARANGONI 445
ZUGNO 445

Discussione e approvazione:

« Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968 » **(1118)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 445, 446
BALDINI, *relatore alla Commissione* . 445, 446
MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . *Pag.* 446
PINNA 446

Discussione e approvazione:

« Modifiche alla legge 5 luglio 1964, n. 639, in materia di restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati » **(1121)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 416, 418, 422
DE LUCA, *relatore alla Commissione* . 416, 421
MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 421
PINNA 419
POERIO 418
ZUGNO 420

Discussione e approvazione:

« Agevolazioni per le imprese appaltatrici o fornitrici dello Stato e degli enti pubblici » **(1172)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 451, 452, 453
COLOMBO Renato, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 454

PATRINI, *relatore alla Commissione Pag.* 451, 453
POERIO 452, 453
ZUGNO 453

Discussione e approvazione:

« Istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale sui generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali » **(1173)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 447, 449, 450
MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 450
SEGNANA 449
SEMA 449
ZUGNO, *relatore alla Commissione* . . 447, 450

La seduta ha inizio alle ore 10.

P A T R I N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 5 luglio 1964, n. 639, in materia di restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati » (1121) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 5 luglio 1964, n. 639, in materia di restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore De Luca di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D E L U C A , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, l'articolo 96 del trattato CEE stabilisce che i prodotti esportati nel territorio degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente. Conseguentemente il rimborso ammissibile all'esportazione può riguardare soltanto le imposte di fabbricazione e quelle erariali di consumo, direttamente o indirettamente gravanti sulle materie prime impiegate nella fabbricazione dei prodotti esportati. Tuttavia, con legge 10 marzo 1955, n. 103, prorogata con legge 18 marzo 1958, n. 284, e modificata con successiva legge 5 luglio 1964, n. 639, è stato concesso un rimborso all'esportazione del dazio e degli altri diritti relativi ai materiali impiegati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria meccanica.

Più precisamente, la legge 10 marzo 1955, n. 103, parla di rimborso del dazio e degli altri diritti doganali di cui furono gravati i materiali siderurgici impiegati nella loro lavorazione, mentre la legge 5 luglio 1964, numero 639, usa la dizione: « restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne, diverse dall'imposta generale sull'entrata ».

Per quanto attiene in modo particolare ai prodotti esportati verso i Paesi membri della Comunità economica europea, non potendosi evidentemente occupare di tale settore la legge 10 marzo 1955, n. 103, in quanto a quella data non era stata ancora istituita la stessa Comunità economica europea, la legge 5 luglio 1964, n. 539, stabilisce all'articolo 2 che « l'ammontare della restituzione viene progressivamente ridotto del 60 per cento fino al 30 giugno 1964, del 65 per cento al 31 dicembre 1964, del 75 per cento fino al 31 dicembre 1965, dell'80 per cento dal 1° gennaio 1966 ».

È anche da tener presente quanto stabilito da quest'ultima legge all'articolo 4: « Le restituzioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge escludono ogni altra agevolazione comunque prevista dalle vigenti disposizioni in materia di restituzione e di abbuono di diritti all'esportazione, ad eccezione di

quelle relative all'imposta generale sull'entrata ».

Il sistema dei rimborsi brevemente illustrato ha dato luogo a un lungo contenzioso comunitario che ebbe origine con l'atto 13 ottobre 1964 col quale la Commissione delle Comunità europee adiva la Corte di giustizia per l'infrazione della Repubblica italiana all'articolo 96 del Trattato che, come ho detto all'inizio, stabilisce potersi considerare ammissibile soltanto la restituzione delle imposte di fabbricazione e di quelle erariali di consumo. Si sono avute così le sentenze del 1° dicembre 1965 e del 19 novembre 1969 con le quali la Corte di giustizia sancisce che « la Repubblica italiana, mantenendo in vigore, anche dopo il 31 dicembre 1963 una disciplina che può duplicare la corresponsione, a vantaggio dell'industria meccanica esportata negli altri Paesi membri, di ristorni di tributi interni superiori ai tributi gravanti direttamente o indirettamente sui prodotti stessi, è venuta meno all'obbligo impostole dall'articolo 96 del Trattato ».

In modo più secifico, attraverso la prima sentenza — quella del 1° dicembre 1965 — la Corte giudicava illegittimo il computo dei rimborsi di quelle imposte la cui incidenza nel prodotto finito non è calcolabile, e contestava l'adozione del metodo assunto per i ristorni forfettari.

In esecuzione di tale sentenza il Governo italiano fornì una documentazione esplicativa per quanto concerneva gli elementi di calcolo delle aliquote di ristorno, ma la Commissione della CEE si dichiarò insoddisfatta e riaprì la procedura del contenzioso che poi sfociò nella sentenza del 19 novembre 1969 di condanna dell'Italia per violazione dell'articolo 96 del Trattato. Così il Governo italiano ha sostituito alle aliquote di rimborso previste dalla legge n. 639, altre aliquote che tengono conto unicamente delle imposte di fabbricazione e di quelle erariali di consumo gravanti direttamente o indirettamente sulle materie prime impiegate nella fabbricazione dei prodotti esportati. È stato tenuto conto dell'incidenza di detti tributi tanto per la componente diretta, ossia per i tributi assolti dall'azienda terminale, quanto per quella indiretta, ossia per i tributi assolti dai fornitori e incorporati nel prezzo dei materiali acquistati dall'azienda terminale.

Per quanto attiene alla misura dell'incidenza diretta, si è fatto riferimento ai rilevamenti aziendali.

Per il calcolo dell'incidenza indiretta sono state operate attente indagini nei singoli settori merceologici fornitori delle aziende terminali ed è stato così accertato il carico degli oneri fiscali incorporato nei prodotti stessi, attribuendo poi in percentuale agli importi dei corrispondenti prodotti acquistati dalle suddette aziende terminali, il carico fiscale stesso.

È importante notare che il metodo di calcolo suesposto ed il presente disegno di legge nel suo insieme hanno avuto il consenso dei competenti servizi della Commissione CEE.

Le leggi citate contemplavano anche il caso della temporanea importazione, che è un regime previsto dalla legge doganale 25 settembre 1940 n. 1424 (articoli 6 e 57). Agli articoli 3 delle leggi stesse si stabilisce che « quando nei prodotti esportati siano stati incorporati materiali esteri temporaneamente importati, dall'ammontare dei diritti da restituire è detratto l'ammontare del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali esteri da ammettere allo scarico delle bollette di temporanea importazione ».

Il regime della temporanea importazione ha avuto il suo ampliamento e la sua puntualizzazione attraverso la direttiva del Consiglio della CEE 69/73 del 4 marzo 1969 con l'istituzione del regime di perfezionamento attivo. Tale direttiva, partendo dalla considerazione che il regime di perfezionamento attivo esercita una incidenza diretta sull'instaurazione ed il funzionamento del Mercato comune, ne ha stabilito la disciplina agli articoli 2 e 3. Per maggiore chiarezza, dirò che ai sensi dell'articolo 2 di tale direttiva s'intende per regime di perfezionamento attivo il regime doganale che consente di sottoporre a perfezionamento senza pagamento di dazi doganali e tasse la merce importata a condizione che essa sia destinata all'esportazione al di fuori del territorio doganale della Co-

munità. Quindi, la temporanea importazione è essenziale per differenziare il regime di perfezionamento attivo.

All'articolo 3 si stabilisce che le autorità competenti concedono il beneficio del regime di perfezionamento attivo ai vari interessati su loro domanda in virtù di disposizioni di portata generale.

In conseguenza di questa direttiva si è avuto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, che ha dato attuazione, tra l'altro, anche alla direttiva stessa; pertanto, si è anche modificato l'articolo 3 della legge 5 luglio 1964, n. 639, allo scopo di regolare le esportazioni verso i Paesi terzi di prodotti ottenuti con lavorazioni operate in regime di perfezionamento attivo, in armonia con quanto prescrive l'articolo 112 del Trattato e la direttiva medesima.

Questo è il contenuto essenziale del disegno di legge al nostro esame, il quale prevede anche, all'articolo 4, che i benefici concessi escludono ogni altra eventuale agevolazione, comunque non prevista, con l'unica eccezione di quelle relative all'imposta generale sull'entrata.

Con l'articolo 5 si adottano norme per regolare i rapporti derivanti dall'applicazione della nuova legge con le norme vigenti in materia doganale.

All'articolo 6 si stabilisce una norma transitoria per il regolamento dei rapporti instaurati anteriormente all'entrata in vigore della legge; con l'articolo 7 vengono abrogate le disposizioni contrastanti con la nuova legge; con l'articolo 8 viene fissata la data dell'entrata in vigore, cioè il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Onorevole presidente, onorevoli colleghi, io so che la mia esposizione ha avuto il difetto dell'aridità, però ho cercato di essere preciso in maniera da rendere comprensibili i termini del disegno di legge in esame.

In sintesi: c'è stata una controversia con la Comunità economica europea perchè le leggi precedenti andavano oltre i limiti dell'articolo 96 del Trattato del Mercato comune. Il Governo italiano ha riconosciuto giuste le sentenze della Corte di giustizia ed ha adeguato la sua legislazione a queste sentenze attraverso il presente disegno di legge, che io raccomando all'approvazione della Commissione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P O E R I O . Signor Presidente, la nostra parte non ha obiezioni da fare in merito al provvedimento in sè, perchè esso rappresenta un atto dovuto; però devo fare alcune osservazioni.

Bisogna partire, prima di tutto, da un dato di fatto, e cioè che il sistema dei rimborsi dei diritti doganali e delle imposte indirette interne, che sono poi diversi dall'imposta generale sull'entrata, che era stata regolata con legge del 10 marzo 1950, n. 103 e poi da un'altra legge — sempre se non vado errato — quella del 5 luglio 1964, n. 639, il sistema — dicevo — ha dato luogo a un lungo contenzioso (ha ragione il collega De Luca quando fa presenti queste cose) sfociato in due note sentenze dell'Alta Corte di giustizia del Lussemburgo. Con la prima, che è del dicembre 1965, la Corte giudicò illegittimo il computo dei rimborsi di imposte la cui incidenza nel prodotto finito non è calcolabile, e contestava anche il metodo adottato per i cosiddetti ristorni forfettari. La stessa Commisssione della Comunità economica europea si dichiarò successivamente insoddisfatta della documentazione fornita dal Governo italiano — così come ha ricordato testè il senatore De Luca — e riaprì la procedura del contenzioso; si arrivò così alla sentenza del novembre 1969 che sancì la violazione da parte italiana del Trattato di Roma.

Faccio questa premessa per dire che il problema è molto serio. Chi ne parla, insieme con altri colleghi, ha avuto modo di occuparsene nella Commissione dei Trenta, presente il sottosegretario Macchiavelli, sia pure *per incidens*; ricordo che in quella sede ci furono interessanti interventi di Visentini e di Pandolfi, i quali illustrarono la situazione e caldeggiarono la predisposizione di un disegno di legge, che è appunto quello in discussione.

Ma la nostra perplessità proviene (lo abbiamo detto in quella sede e lo ripetiamo ancora oggi) da un altro fatto: dalle difficoltà applicative del provvedimento, soprattutto per quanto riguarda i prodotti in temporanea importazione; ci si chiede cioè come verranno operati i controlli per le deduzioni dei dazi che devono essere assolti dai fornitori. C'è poi un'altra grossa questione sollevata dal senatore De Luca ed inerente all'articolo 6.

I chiarimenti che in proposito sono stati dati sia nell'altro ramo del Parlamento, sia stamane dal senatore De Luca, non è che siano tali da fugare le nostre perplessità. Se dovessimo aprire un discorso di principio, esso andrebbe al di là di quest'aula e implicherebbe i rapporti con la Comunità economica europea e l'applicazione dei Trattati di Roma. Ci riporta, questo discorso, a quello che io ho sentito fare nell'altro ramo del Parlamento, nella prima legislatura alla quale ho avuto l'onore di partecipare, dal nostro Laconi il quale pose una questione di fondo sui rapporti fra la normativa statale e quella comunitaria. È un problema grosso, e non è questa la sede per affrontarlo: riporto perciò la discussione in termini molto più modesti.

Devo dire che la questione che ci preoccupa di più è quella dei rimborsi alle esportazioni, che è caratterizzato non solo da ritardi, ma da insufficienze anche di stanziamenti e di integrazioni. Anche questo problema fu affrontato dalla Commissione dei Trenta. Non ricordo quale dei colleghi della mia parte disse che nella visita *in loco* che il Presidente del Consiglio dei ministri Moro fece subito dopo gli eventi alluvionali della Toscana, le richieste che furono presentate da quegli operatori economici non furono molte, ma la prima fu questa: « Dateci i soldi che ci spettano per il rimborso dei diritti doganali ». Dinanzi a un dramma che sconvolse il Paese e distrusse patrimoni d'arte, questo dice la forza dei nostri argomenti e la nostra legittima preoccupazione!

Ritengo che sarebbe opportuno anche che il Governo ci fornisse i dati circa il fabbisogno finanziario necessario a soddisfare tutte le domande di rimborso, data la esiguità della documentazione a nostra disposizione.

In base alle suesposte osservazioni, dichiaro l'astensione del Gruppo comunista, che, ben consapevole delle difficoltà obiettive che caratterizzano i rapporti con la CEE, e della stessa situazione interna del Paese, non può esprimersi diversamente.

P I N N A . Dico subito che non ci opponiamo alle modifiche alla legge 5 luglio 1964, n. 639 (sulla quale peraltro si sono espressi il relatore e lo stesso collega Poerio), per tre ordini di considerazioni.

La prima riguarda l'esigenza, da più parti avvertita, in particolare nell'area della Comunità economica europea, di pervenire al superamento dei rimborsi dei diritti doganali e delle imposte indirette interne diverse dall'IGE. Ciò nella considerazione che i cennati rimborsi avevano dato luogo — come ha testè ricordato il collega De Luca — a un contenzioso per il quale la Corte del Lussemburgo per due volte ha dovuto pronunciarsi.

La sentenza del 1° dicembre 1965 considerò illegittimo il computo dei rimborsi di quelle imposte la cui incidenza nel prodotto finito non è calcolabile, pronunciandosi parimenti contro « l'adozione del metodo adottato per i ristorni forfettari ». Non solo, ma con una successiva sentenza — a quanto ci è dato sapere — la Commissione della Comunità economica europea si dichiarò insoddisfatta della documentazione a suo tempo fornita dal Governo italiano, contestando il calcolo delle aliquote di ristorno da esso predisposto, per cui, con la sentenza del 19 novembre 1969, fu pronunciata condanna per violazione dell'articolo 96 del Trattato di Roma.

Risulta chiaro, e questa è la seconda considerazione che riteniamo utile fare, che col disposto dell'articolo 1 del disegno di legge si perviene al superamento del contenzioso, e, conseguentemente, delle relative controversie.

Il disegno di legge concernente le modifiche in materia di restituzione dei diritti doganali di cui andiamo parlando, non deve

trovare applicazione per i prodotti esportati verso i paesi membri della Comunità, mentre con la nuova regolamentazione prevista nell'articolo 2, i prodotti esportati verso i paesi della Comunità sono ammessi alla restituzione di imposizioni interne di fabbricazione e di consumo, diverse dall'imposta generale sull'entrata, che abbiano gravato sulla loro fabbricazione.

Per quanto attiene, infine, alla armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, riguardanti il regime di perfezionamento attivo, intervenute con la direttiva n. 69-73, adottata dal Consiglio delle Comunità europee il 4 marzo 1969, riguardante l'esenzione dei dazi doganali, va detto subito che questi vanno esclusi dal computo previsto nella tabella annessa.

La terza considerazione, infine, concerne i ritardi con i quali si perviene ai rimborsi all'esportazione, e la insufficiente disponibilità di stanziamenti a disposizione del competente Ministero per il commercio estero per la quale — a suo tempo — lo stesso onorevole Matteotti aveva vivacemente protestato.

Sarebbe quindi quanto mai opportuno che, in occasione della discussione sul bilancio di previsione e di spesa dello Stato per l'anno finanziario 1974, tale questione venisse esaminata sulla scorta delle precedenti esperienze per modificare, conseguentemente, gli stessi fondi di dotazione, in modo da poter risolvere adeguatamente la questione dei rimborsi all'esportazione.

Z U G N O . Signor Presidente, credo che la Commissione, dopo la relazione veramente ampia e precisa svolta dal senatore De Luca, non possa avere dubbi. Ricordiamo tutti che questi rimborsi all'esportazione sono la conseguenza di un principio generale dei Trattati di Roma, secondo il quale occorre rimuovere i fattori, anche di natura fiscale, che alterino la concorrenza fra prodotti similari dei vari Paesi della comunità. In sostanza, si tratta di un tentativo di armonizzazione degli oneri fiscali, attraverso dei ristorni per le imposte interne che alterano la concorrenza di determinati prodotti. Naturalmente, tutto ciò ha un po' stimolato i vari Governi, forse in momenti di necessità, ad aiutare la esportazione con aliquote e con ristorni forfettari che molte volte superavano l'effettivo importo delle imposte inglobate nella produzione. Da qui è derivato il contenzioso ricordato dal relatore; va detto però che anche gli altri Paesi non sono immuni da peccato. Le legislazioni fiscali hanno compiuto passi notevoli; tuttavia, anche per questioni di natura monetaria, esistono ad esempio i cosiddetti diritti compensativi corrisposti perfino per l'esportazione dei latticini, delle carni, del grano, e così via. Si rischia cioè di cadere nell'assurdo; peraltro l'applicazione di certi princìpi, portata all'estremo, rivela anche l'ingiustizia e l'infondatezza di alcune norme che si dovranno rivedere. Indubbiamente, però, la possibilità della integrazione per aiutare l'esportazione è una tendenza un po' nazionalistica sentita da tutti i Paesi. Niente di strano quindi che anche l'Italia sia caduta in questo « peccatuccio » in tempi in cui era particolarmente necessario lo sviluppo della nostra industria e della sua competitività. Adesso abbiamo dinnanzi un provvedimento che forse è stato concordato (e l'ho sentito con molto piacere); indubbiamente è stata sentita su di esso la Commissione CEE in modo che si dovrebbe avere la certezza, o almeno la grande probabilità, che su questo provvedimento non nasceranno altri contenziosi a livello europeo. Mi pare opportuno che su un provvedimento di questo genere, che cerca di soddisfare anche i rilievi fatti in sede giurisdizionale dalla Comunità, il Parlamento esprima il più rapidamente possibile il suo parere favorevole. Indubbiamente, si possono fare anche dei rilievi, in ordine ai problemi, anche di natura costituzionale, che l'applicazione della normativa comunitaria comporta. Non voglio, comunque, entrare in discussioni di questo genere, nè la nostra Commissione è competente ad esaminare un argomento così poderoso.

Per quanto riguarda il rilievo dei ritardi che si sono verificati ci associamo tutti nell'auspicare e pregare il Governo affinchè le domande giacenti vengano smaltite. So che si sta lavorando in tal senso e che in questi ultimi anni sono state anche introdotte nor-

me agevolatrici, concentrandosi il lavoro in alcune intendenze maggiormente attrezzate ai fini del rimborso degli storni forfettari; ma indubbiamente, in questo campo, di arretrato ce ne sarà sempre.

Con queste dichiarazioni, il mio Gruppo voterà a favore del provvedimento così come ci è pervenuto dalla Camera.

D E L U C A , *relatore alla Commissione.* Risponderò brevemente. Il senatore Poerio ha parlato dei controlli. Effettivamente l'argomento è molto importante, ma non riguarda solo il provvedimento al nostro esame bensì tutte le provvidenze che sono state poste in essere. Ci sono Paesi che fanno parte della Comunità ed hanno le stesse nostre difficoltà; probabilmente siamo al limite delle possibilità umane in fatto di controlli. La definizione delle aliquote avviene attraverso i rilevamenti aziendali, e l'esame obiettivo del materiale incorporato nei prodotti finiti, estrapolando poi le varie percentuali. Non so se ho capito bene l'osservazione fatta dal collega Pinna per quanto riguarda l'articolo 3 che stabilisce che « I dazi doganali, il cui esonero è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, che dà attuazione, tra l'altro, alla direttiva n. 69/73/CEE adottata dal Consiglio delle Comunità europee il 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo, vanno esclusi dall'ammontare delle restituzioni previste nella tabella annessa alla presente legge per le esportazioni verso i Paesi terzi.

Dal predetto ammontare vanno esclusi, altresì, i dazi doganali il cui rimborso è rifiutato in conformità della direttiva del Consiglio delle Comunità europee richiamata al comma precedente ».

Mi pare che il senatore Pinna cerchi un chiarimento circa il contenuto della norma. Credo che per la stessa natura della temporanea importazione, oggi ampliata per esigenze, in questo regime, di temporanea esportazione, i dazi doganali dovrebbero essere pagati, e siccome non sono pagati, si deve provvedere in qualche modo.

C'è poi il problema relativo all'articolo 6, sollevato dal collega Poerio. È evidente che prima del disegno di legge sono stati stipulati i trattati, quindi si sono create le legittime aspettative. Ora, modificare questa situazione non mi sembra completamente lecito.

C'è infine l'ultimo problema che riguarda l'attesa degli esportatori per quanto si riferisce ai ristorni effettivi. Io penso che se noi facciamo una legge ci deve essere questa unità di princìpi. Anch'io vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario affinchè solleciti — come auspicato dal senatore Zugno — la tempestiva entrata in vigore di queste disposizioni.

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Mi sembra che il senatore De Luca, con la sua esposizione prima e con la sua replica poi, abbia dato una esauriente risposta ai vari colleghi intervenuti che io ringrazio per l'apporto dato alla discussione. Mi limiterò quindi a fare alcune osservazioni e a rispondere alle precise domande che sono state rivolte al Governo da parte del relatore e dei colleghi intervenuti.

Innanzi tutto faccio presente che non è possibile evitare una duplicazione del regime tra la Comunità economica europea e i Paesi terzi. Tuttavia il « regime di perfezionamento attivo » sul quale gli onorevoli senatori si sono soffermati, risulta controllabile, oltrechè per i motivi che sono stati indicati dal relatore De Luca, anche per quanto si riferisce al *quantum* fiscale, e questo sia attraverso il regime della sospensione, sia attraverso quello del deposito e del rimborso. Quindi abbiamo due strumenti che mi pare siano sufficienti per questo controllo che indubbiamente deve esistere.

Ci si è soffermati poi sull'articolo 6, ed a questo proposito m'incombe l'obbligo di far presente che la Comunità economica europea non era tanto preoccupata degli effetti distorsivi del regime contemplato (anche perchè i ristorni erano stati già ridotti del 40 per cento con la legge del 1964 e poi fino all'80 per cento con il successivo provvedimento del 1969) quanto per una questione

di principio relativa al ricalcolo delle aliquote con nuovo metodo, che è appunto quello introdotto dalla tabella annessa al disegno di legge.

Noi ci rendiamo perfettamente conto che il confronto, per i contribuenti, tra la vecchia tabella del 1969 e questa comporterà un notevole studio e anche delle difficoltà. Tuttavia io sono convinto che allorquando il provvedimento di legge sarà approvato, l'attento esame della tabella dovrebbe anche mettere in condizione gli operatori economici e i contribuenti di lavorare con sufficiente serenità.

Sono stati poi dibattuti due argomenti di carattere generale: il collega Poerio ha sollecitato il Governo affinchè fornisca i dati quantitativi dei fabbisogni e dei mezzi erogati. Faccio presente a questo proposito che la cortesia del signor presidente mi consentirà senza dubbio di esaminare in Commissione questo problema in apposita seduta, perchè non credo che ciò si possa fare in questo momento. Il Governo sarà a disposizione, e non soltanto il Ministero delle finanze, in quanto il problema riguarda in parte anche il Ministero del commercio con l'estero e il Ministero del tesoro. A questo riguardo mi rivolgo al qui presente sottosegretario Colombo affinchè si faccia parte diligente onde vengano disposti gli stanziamenti necessari per effettuare questi rimborsi il più rapidamente possibile. Ed ha ragione il senatore Poerio quando dice che la preoccupazione maggiore di tanti piccoli operatori economici è quella di vedere sollecitamente definite queste situazioni e queste pendenze, il che purtroppo non avviene.

Il secondo argomento è quello dell'armonizzazione che è stato toccato dal senatore Zugno. Al riguardo faccio presente che la Commissione della Comunità europea sta esaminando in questi giorni uno studio per l'armonizzazione non solo delle aliquote sul valore aggiunto, ma anche — in un discorso più ampio per noi — dei diritti di accisa perchè se abbiamo le aliquote più basse per l'IVA siamo però il Paese che ha il maggior numero di accise più elevate della Comunità.

In questa fase di preparazione e di studio, avendo presenti le scadenze comunitarie, dovremmo tener conto, oltre all'armonizzazione dell'IVA, del problema dell'armonizzazione delle accise che non possono essere disgiunte dalla questione generale poichè laddove gioca l'aliquota dell'IVA può giocare, direttamente o indirettamente, l'aliquota delle accise.

A questo proposito posso assicurare gli onorevoli senatori che il Governo segue il problema con molta attenzione anche se si rende conto delle notevoli difficoltà alle quali va incontro perchè l'imposta sul valore aggiunto è stata introdotta nel nostro Paese soltanto il 1° gennaio 1973 e in questi giorni il Ministero sta esaminando i correttivi da apportare alla legge sull'IVA o attraverso la legge ordinaria o attraverso il ricorso all'articolo 17, proprio per superare gli inconvenienti che nel primo periodo di rodaggio sono emersi.

Detto questo, non avrei null'altro da dire, signor Presidente, se non riconfermare che siamo a disposizione per un esame più approfondito della materia sui punti sollevati in questa Commissione e per chiedere alla Commissione medesima l'approvazione sollecita del provvedimento onde evitare un ulteriore contenzioso che ci danneggerebbe economicamente e moralmente nei confronti della CEE.

P R E S I D E N T E . Grazie, onorevole Sottosegretario. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e salvo quanto disposto dal successivo articolo 6, le restituzioni previste all'esportazione dei prodotti dell'industria meccanica dalla legge 5 luglio 1964, n. 639, non si applicano ai prodotti esportati verso i Paesi membri della Comunità economica europea.

(*È approvato*).

Art. 2.

I prodotti di cui al precedente articolo, esportati verso i Paesi membri della Comunità economica europea, sono ammessi alla restituzione di imposizioni interne di fabbricazione e di consumo, diverse dall'imposta generale sull'entrata, chè hanno gravato direttamente o indirettamente sulla loro fabbricazione.

La restituzione è corrisposta nella misura unitaria per ciascuna voce indicata nella tabella annessa alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 5 luglio 1964, n. 639, è sostituito dal seguente:

« I dazi doganali, il cui esonero è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, che dà attuazione, tra l'altro, alla direttiva n. 69/73/CEE adottata dal Consiglio delle Comunità Europee il 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo, vanno esclusi dall'ammontare delle restituzioni previste nella tabella annessa alla presente legge per le esportazioni verso i Paesi terzi.

Dal predetto ammontare vanno esclusi, altresì, i dazi doganali il cui rimborso è rifiutato in conformità della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee richiamata al comma precedente ».

(*È approvato*).

Art. 4.

La restituzione di cui al precedente articolo 2 esclude ogni altra agevolazione comunque prevista dalle vigenti disposizioni in materia di restituzioni e di abbuono di diritti all'esportazione, ad eccezione di quelle relative all'imposta generale sull'entrata.

(*È approvato*).

Art. 5.

Per la risoluzione delle controversie relative alle restituzioni di cui al precedente articolo 2, sorte tra le dogane e gli esportatori, si applicano le disposizioni vigenti per la risoluzione delle controversie doganali.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, nonchè per le modalità relative alla concessione delle restituzioni di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni vigenti in materia di restituzione dei dazi doganali all'esportazione.

(*È approvato*).

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle esportazioni effettuate a seguito di impegni contrattuali assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali rimangono in vigore le aliquote di restituzione previste dalla legge 5 luglio 1964, n. 639.

(*E approvato*).

Art. 7.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

(*È approvato*).

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame della tabella, di cui do lettura:

TABELLA

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
	CAPITOLO 66.		
ex 66.03	Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci nn. 66.01 e 66.02:		
	B. ossature montate, anche con fusto o manico	4	00600
	C. altre parti, guarnizioni ed accessori	1	00610
	CAPITOLO 73.		
ex 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:		
	B. altre lamiere:		
	V. altrimenti foggiate o lavorate	1	00700
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	5	00701
ex 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:		
	A. acciai fini al carbonio:		
	VI. lamiere:		
	d. altrimenti foggiate o lavorate	1	00702
	B. acciai legati:		
	VI. lamiere:		
	b. altre lamiere:		
	4. altrimenti foggiate o lavorate	1	00703
73.19	Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche	4	00704
73.20	Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	3	00705
73.21	Costruzioni anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi, ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:		
	— Non zincati	2	00706
	— Zincati	2	00707
73.22	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia, di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:		
	— D'acciai inossidabili	9	00708
	— Altri	1	00709

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
73.23	Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di lamiere di ferro o di acciaio .	3	00710
73.24	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti . .	2	00711
73.25	Cavi, corde, trecce, brache e simili, di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	4	00712
73.26	Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio	1	00713
73.27	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio	2	00714
73.28	Reti di un solo pezzo, di ferro o di acciaio, ottenuto da lamiere o da strisce di lamiere incise e stirate	2	00715
73.29	Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio . .	2	00716
73.30	Ancore, ancorotti, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio . .	2	00717
73.31	Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e puntine da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, ma esclusi quelli con capocchia di rame	1	00718
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio	3	00719
73.33	Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, sbozzati o finiti, di ferro o di acciaio:		
	A. aghi da cucire, da rammendo o da ricamo	20	00720
	B. altri	5	00721
73.34	Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli per capelli, per ondulazione e simili . . .	2	00722
73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio	3	00723
73.36	Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonchè, le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio	3	00724
73.37	Caldaie (esclusi i generatori di vapore della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:		
	— di ghisa	2	00725
	— altri	2	00726

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:		
	— di acciai inossidabili	25	00727
	— altri	2	00728
73.39	Paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, di ferro o di acciaio	1	00729
73.40	Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio:		
	— di ghisa anche malleabile	2	00730
	— di filo, di lamiere, di nastri o di tubi di ferro e di acciaio	2	00731
	— di acciaio legato	3	00732
	— altri	2	00733
	CAPITOLO 82.		
82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano:		
	— vanghe, pale	2	08000
	— picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi	2	08001
	— asce, roncole, e simili utensili taglienti	2	08002
	— falci e falciole, coltelli da fieno e da paglia	2	08003
	— cesoie da siepi, forbici per potare a due mani	2	08004
	— altri	2	08005
82.02	Seghe a mano montate, lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):		
	— di acciai legati e di acciai fini al carbonio	35	08006
	— altri	4	08007
82.03	Tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti; chiavi per dadi; foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili, cesoie per metalli, lime e raspe, a mano:		
	— lime:		
	— sbozzate	4	08008
	— finite	5	08009
	— raspe	4	08010
	— tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti	3	08011
	— altri	3	08012
82.04	Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo Capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole montate a mano o a pedale e diamanti tagliavetro montati:		
	— morse, sergenti, e simili	3	08013
	— lampade per saldare, brasare, decapare, e simili	3	08014
	— martelli, mazze ed incudini	3	08015
	— altri	3	08016

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
82.05	Utensili intercambiali per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonchè gli utensili per forare, con parte operante:		
	A. di metalli comuni:		
	— punte da trapano:		
	— di acciaio rapido	50	08017
	— altri	20	08018
	— frese e teste per fresare:		
	— di acciaio rapido	120	08019
	— altri	10	08020
	— alesatori:		
	— di acciaio rapido	40	08021
	— altri	15	08022
	— utensili per tornire o per tagliare in pezzi	20	08023
	— utensili per tagliare ingranaggi:		
	— di acciaio rapido	90	08024
	— altri	15	08025
	— utensili per maschiare e filettare:		
	— di acciaio rapido	90	08026
	— altri	15	08027
	— brocce, stampi, punzoni:		
	— di acciaio rapido	60	08028
	— altri	20	08029
	— altri	20	08030
	B. di carburi metallici	5	08031
	C. di diamante o di conglomerato diamantifero	5	08032
	D. di altre materie	5	08033
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici	5	08034
82.07	Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc) agglomerati per sinterizzazione	150	08035
82.08	Macinini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici, utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc., gli alimenti e le bevande, pesanti 10 Kg. o meno	2	08036
82.09	Coltelli (diversi da quelli della voce n. 82.06) a lama trinciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili:		
	A. Coltelli a lama fissa:		
	— di acciaio inossidabile	15	08037
	— altri	2	08038
	B. Coltelli chiudibili di ogni specie:		
	— di acciaio inossidabile	8	08039
	— altri	2	08040

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
82.10	Lame per i coltelli della voce n. 82.09:		
	— di acciaio inossidabile	15	08041
	— altri	2	08042
82.11	Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri); parti staccate metalliche di rasoi di sicurezza:		
	A. Rasoi	2	08043
	B. Lame e coltelli	4	08044
	C. Altre parti e pezzi staccati	4	08045
82.12	Forbici a due branche e loro lame:		
	— di acciaio inossidabile	15	08046
	— altri	2	08047
82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarta); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure, e simili (comprese le lime da unghie):		
	— tosatrici (forbici a pettine) e loro parti staccate	4	08048
	— altri:		
	— di acciaio inossidabile	10	08049
	— altri	2	08050
82.14	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:		
	— di acciaio inossidabile	15	08051
	— altri	4	08052
82.15	Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci nn. 82.09, 82.13 e 82.14	3	08053
	CAPITOLO 83.		
83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi (finite o non) per detti oggetti, di metalli comuni:		
	— serrature	3	08054
	— catenacci e lucchetti	3	08055
	— chiavi finite e non finite	2	08056
	— parti e pezzi staccati	2	08057
83.02	Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte):		
	— congegni di chiusura automatica per porte	4	08058
	— altri	3	08059

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
83.03	Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni:		
	— casseforti, cassette e scrigni di sicurezza	1	08060
	— altri	2	08061
83.04	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n. 94.03	2	08062
83.05	Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni	4	08063
83.06	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	1	08064
83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni	2	08065
83.08	Tubi flessibili di metalli comuni	1	08066
83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamento; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni	6	08067
83.11	Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni	1	08068
83.12	Cornici metalliche, per fotografie, incisioni e simili; specchi metallici	1	08069
83.13	Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni	3	08070
83.14	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli propaganda, cartelli indirizzo ed altri cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni	1	08071
83.15	Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione	2	08072
	CAPITOLO 84.		
84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore)	5	08073
84.02	Apparecchi ausiliari per generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc.); condensatori per macchine a vapore	5	08074

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
84.03	Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene (per via umida) e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori .	5	08075
84.04	Locomobili (ad esclusione dei trattori della voce n. 87.01) e macchine semifisse, a vapore	1	08076
84.05	Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, separate dalle loro caldaie:		
	— macchine a vapore a pistone (alternative)	5	08077
	— turbine a vapore	6	08078
	— parti e pezzi staccati	5	08079
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:		
	— motori di propulsione per aerodine	15	08080
	— altri	8	08081
	— parti e pezzi staccati:		
	— di motori di propulsione per aerodine	15	08082
	— altri	6	08083
84.07	Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche:		
	— turbine idrauliche	4	08084
	— ruote idrauliche ed altre macchine motrici, idrauliche . .	4	08085
	— parti e pezzi staccati	3	08086
84.08	Altri motori e macchine motrici:		
	— propulsori a reazione e loro parti e pezzi staccati . . .	100	08087
	— turbine a gas e loro parti e pezzi staccati	25	08088
	— altri motori e macchine motrici e loro parti e pezzi staccati	4	08089
84.09	Rulli compressori a propulsione meccanica	2	08090
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):		
	— pompe aventi un dispositivo misuratore	4	08091
	— altre pompe:		
	— pompe a mano	2	08092
	— pompe a olio, ad acqua e di alimentazione per motori	3	08093
	— pompe per liquidi azionate meccanicamente	4	08094
	— motopompe per liquidi.	6	08095
	— pompe da iniezione per motori	7	08096
	— elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)	2	08097
	— parti e pezzi staccati	4	08098

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili:		
	— pompe e compressori	6	08099
	— generatori a pistoni liberi	6	08100
	— ventilatori e simili	5	08101
	— parti e pezzi staccati	5	08102
84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità	8	08103
84.13	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per la eliminazione delle ceneri e dispositivi simili:		
	— bruciatori a combustibili liquidi (polverizzatori)	7	08104
	— bruciatori a combustibili solidi polverizzati o a gas; bruciatori misti	7	08105
	— altri	2	08106
84.14	Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11	3	08107
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:		
	— frigoriferi per uso domestico	6	08108
	— mobili frigoriferi	3	08109
	— attrezzature frigorifere	8	08110
	— altri	5	08111
84.16	Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine	3	08112
84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici:		
	— macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè e di altre bevande calde	7	08113
	— altri	3	08114
84.18	Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:		
	— apparecchi centrifughi	4	08115
	— apparecchi diversi dai centrifughi	3	08116

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
84.19	Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori; per impacchettare o imballare le merci; apparecchi per gassare le bevande; apparecchi per lavare il vasellame:		
	A. macchine e apparecchi per lavare il vasellame, a funzionamento elettrico, con o senza dispositivo di asciugamento	9	08117
	B. altri	4	08118
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg. o meno; pesi per qualsiasi bilancia	3	08119
84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto	2	08120
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, « skips », verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23:		
	— taglie e paranchi	2	08121
	— binde e martinetti	2	08122
	— argani e verricelli:		
	— a mano	2	08123
	— altri	2	08124
	— ascensori, montacarichi e discensori	2	08125
	— trasportatori meccanici ad azione continua, esclusi quelli azionati mediante cavi	2	08126
	— benne, pinze, grinfe e simili	2	08127
	— gru, portali e ponti scorrevoli	2	08128
	— altri	2	08129
84.23	Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, ecc.); battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03	6	08130
84.24	Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi . . .	4	08131
84.25	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; tarare e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29:		
	— trebbiatrici, loro apparecchi ausiliari e loro parti e pezzi staccati; presse da paglia e da foraggio e loro parti e pezzi staccati	2	08132
	— selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli e loro parti e pezzi staccati	2	08133
	— altri e loro parti e pezzi staccati	5	08134

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
84.26	Mungitrici ed altre macchine ed apparecchi per l'industria del latte	6	08135
84.27	Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili	2	08136
84.28	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura	1	08137
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie	3	08138
84.30	Macchine ed apparecchi, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari	3	08139
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone	3	08140
84.32	Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli	3	08141
84.33	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie	3	08142
84.34	Macchine per fondere e per comporre i caratteri; macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei clichés, per stereotipia e simili; caratteri per la stampa, clichés, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc).	4	08143
84.35	Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa:		
	A. macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche	5	08144
	B. apparecchi ausiliari per la stampa	4	08145
84.36	Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili:		
	A. macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche o artificiali	3	08146
	B. macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili	3	08147
	C. altri	3	08148

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
84.37	Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.):		
	A. telai per tessitura	4	08149
	B. telai per maglieria	8	08150
	C. telai per tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie e per reti	6	08151
	D. apparecchi e macchine per la preparazione alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.)	3	08152
84.38	Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce numero 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci nn. 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.):		
	A. macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37	3	08153
	B. pezzi staccati ed accessori delle macchine ed apparecchi della voce n. 84.36	2	08154
	C. pezzi staccati ed accessori dei telai, macchine ed apparecchi della voce n. 84.37 e delle macchine ed apparecchi ausiliari previsti dalla sottovoce A. suindicata:		
	I. navette, platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie:		
	a. navette	3	08155
	b. platine	20	08156
	c. altri:		
	— lame, barrette, licci, maglioni	6	08157
	— aghi:		
	— articolati	80	08158
	— montati	6	08159
	— a becco	50	08160
	II. altri	4	08161
84.39	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli	3	08162
84.40	Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine):		
	A. macchine e presse per stirare, a riscaldamento elettrico .	3	08163

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
	B. macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 Kg.; idroestrattori (diversi dai centrifughi) per uso domestico	6	08164
	C. altri	4	08165
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:		
	— macchine per cucire e teste di macchine per cucire . .	18	08166
	— parti e pezzi staccati	8	08167
	— aghi per macchine da cucire	80	08168
84.42	Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41	3	08169
84.43	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie e la metallurgia . . .	1	08170
84.44	Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi	3	08171
84.45	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci nn. 84.49 e 84.50:		
	— torni, fresatrici e fresatrici-pialle, macchine per tagliare ingranaggi, rettificatrici, smerigliatrici, levigatrici, lucidatrici, affilatrici, lappatrici	5	08172
	— altri	4	08173
84.46	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce n. 84.49	4	08174
84.47	Macchine utensili — diverse da quelle della voce n. 84.49 — per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili	4	08175
84.48	Parti staccate ed accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 incluso, compresi i portapezzi e porta-utensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; porta-utensili destinati all'utensileria ed alle macchine utensili, per l'impiego a mano di qualsiasi specie	6	08176
84.49	Utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano . .	5	08177
84.50	Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale	2	08178
84.51	Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari	15	08179
84.52	Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette « contabili », registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione	16	08180

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
84.53	Macchine per statistica e simili, a schede perforate (perforatrici, verificatrici, selezionatrici, tabulatrici, multiplicatrici, ecc.)	16	08181
84.54	Altre macchine ed apparecchi per ufficio (duplicatori ettografici o a matrice (« stencil »), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare e incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare e aggraffare, ecc.)	8	08182
84.55	Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal numero 84.51 al n. 84.54 incluso	15	08183
84.56	Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia	3	08184
84.57	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro; macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili . .	4	08185
84.58	Apparecchi automatici per la vendita, il cui funzionamento non dipende nè dalla destrezza, nè dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc.	4	08186
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo	3	08187
84.60	Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali . . .	2	08188
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili:		
	A. riduttori di pressione	4	08189
	B. altri	3	08190
84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma)	20	08191
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):		
	— alberi di trasmissione	3	08192
	— manovelle e alberi a gomito	4	08193
	— ingranaggi	3	08194
	— riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità	3	08195
	— innesti, organi di accoppiamento e giunti di articolazione .	3	08196
	— altri	2	08197

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
84.64	Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	3	08198
84.65	Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	3	08199
	CAPITOLO 85.		
85.01	Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:		
	A. macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti . .	7	08200
	B. trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione .	9	08201
	C. convertitori diversi da quelli della sottovoce n. 85.01 A .	5	08202
	D. parti e pezzi staccati	5	08203
85.02	Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche	2	08204
85.03	Pile elettriche	2	08205
85.04	Accumulatori elettrici	2	08206
85.05	Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato) per l'impiego a mano	6	08207
85.06	Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico	7	08208
85.07	Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato	6	08209
85.08	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamomagneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo) e congiuntori-disgiuntori per detti motori . . .	8	08210
85.09	Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli	8	08211
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09	3	08212
85.11	Forni elettrici industriali o di laboratori, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche: macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare:		
	A. forni, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per le perdite dielettriche .	4	08213

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
	B. macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare, o tagliare:		
	— rotative (motore dinamo)	6	08214
	— altri	2	08215
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24	6	08216
85.13	Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante	14	08217
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza	6	08218
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione; compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorilevazione, radioscandaglio e radiotelecomando	7	08219
85.16	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi	4	08220
85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci nn. 85.09 e 85.16	4	08221
85.18	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili:		
	— di potenza	4	08222
	— altri	50	08223
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relé, interruttori di sicurezza, scaricatori, prese di corrente, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; quadri di comando o di distribuzione:		
	— apparecchi di protezione contro le sovratensioni; quadri di comando e di distribuzione	6	08224
	— altri	3	08225
85.20	Lampade e tubi elettronici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione o per raggi ultravioletti od infrarossi; lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della luce lampo	10	08226

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; transistori e simili elementi semiconduttori, montati; cristalli piezoelettrici montati:		
	— transistori e simili elementi semiconduttori, montati . .	2.000	08227
	— altri	10	08228
85.22	Macchine ed apparecchi elettrici non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo	5	08229
85.24	Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.	2	08230
85.25	Isolatori di qualsiasi materia	3	08231
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	2	08232
85.28	Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo .	4	08233
	CAPITOLO 86.		
86.01	Locomotive e locomotori, a vapore; tender:		
	— locomotive e locomotori, a vapore	7	08234
	— tender	3	08235
86.02	Locomotive e locotrattori, elettrici (ad accumulatori o a presa di corrente esterna):		
	— ad accumulatori	3	08236
	— a presa di corrente esterna	6	08237
86.03	Altre locomotive e locotrattori	7	08238
86.04	Automotrici (anche per tranvie) e dresine a motore:		
	— automotrici elettriche ad accumulatori	3	08239
	— altri	7	08240
86.05	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali, vetture sanitarie, vetture cellulari, vetture di prova ed altre vetture speciali, per strade ferrate:		
	— di acciai inossidabili	10	08241
	— altri	5	08242
86.06	Carri-officina, carri-gru ed altri carri di servizio, per strade ferrate; dresine senza motore	4	08243

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
86.07	Carri e vagoncini per il trasporto di merci su rotaie	3	08244
86.08	Casse mobili (comprese quelle uso cisterna e quelle uso serbatoio) per qualsiasi specie di trasporto	3	08245
86.09	Parti e pezzi staccati di veicoli per strade ferrate:		
	A. Carrelli girevoli a due o più assi (boggies), ad un asse (bissels) e simili, e loro parti	3	08246
	B. freni e loro parti	3	08247
	C. assi, montanti o non; ruote e loro parti	3	08248
	D. boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti:		
	— con cuscinetti a sfere o a rulli	4	08249
	— altri	2	08250
	E. altri	3	08251
86.10	Materiale fisso per strade ferrate; apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati	2	08252
	CAPITOLO 87.		
87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello:		
	A. Motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustione interna, con cilindrata:		
	I. di 1.000 cc.	7	08253
	II. di più di 1.000 cc.	5	08254
	B. Trattori agricoli a ruote	7	08255
	C. Altri trattori	7	08256
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci:		
	— Azionati da motore a scoppio o a combustione interna:		
	— per il trasporto di merci e di persone con almeno 10 posti a sedere, comprese le vetture miste e le autoambulanze	7	08257
	— altri	9	08258
	— Azionati da altri motori	5	08259
87.03	Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, autospazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche, e simili	7	08260
87.04	Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con motore	7	08261
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine	9	08262

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso:		
	— Della carrozzeria:		
	— di ghisa o di acciaio non legato	2	08263
	— altri	7	08264
	— Altri:		
	— Greggi:		
	— di ghisa o di acciaio non legato	2	08265
	— altri	5	08266
	— Lavorati	7	08267
87.07	Autocarrelli di manutenzione (portatori, trattori stivatori e simili) azionati da qualsiasi motore; loro parti e pezzi staccati .	6	08268
87.08	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti e pezzi staccati	8	08269
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente	9	08270
87.10	Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore	6	08271
87.11	Poltrone e veicoli simili, con meccanismo di propulsione (anche a motore), appositamente costruiti per essere usati dagli invalidi	6	08272
87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso	5	08273
87.13	Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto di bambini e di ammalati; loro parti e pezzi staccati	3	08274
87.14	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati	2	08275
	CAPITOLO 88.		
ex 88.02	Aerodine (aeroplani, idrovolanti, cervi volanti, alianti, autogiri, elicotteri, ornitotteri, ecc.); rotochutes:		
	— funzionanti con motore a pistone	12	08276
	— funzionanti a turbo reattore e a turbo elica	60	08277
ex 88.03	Parti e pezzi staccati degli apparecchi della voce n. 88.02 . . .	40	08278
88.05	Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio; apparecchiature al suolo di allenamento al volo; loro parti e pezzi staccati	2	08279
	CAPITOLO 90.		
90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia	18	09000

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono)	8	09001
90.10	Apparecchi e materiale dei tipi usati nei laboratori fotografici o cinematografici, non nominati nè compresi altrove in questo Capitolo; apparecchi di fotocopia per contatto; bobine per l'avvolgimento dei film e delle pellicole; schermi per proiezioni	15	09002
90.14	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri	7	09003
90.15	Bilance sensibili a un peso di 5 centigrammi o meno, con o senza pesi	8	09004
90.16	Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili	20	09005
90.17	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici	20	09006
90.19	Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica e simili; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi; oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili)	8	09007
90.20	Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento	8	09008
90.22	Macchine e apparecchi per prove meccaniche (prove di resistenza, durezza, trazione, compressione, elasticità, ecc.) sui materiali (metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche, ecc.)	4	09009
90.23	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro	20	09010
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14 .	6	09011
90.25	Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (quali polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale e simili (come viscosimetri, porosimetri, dilatometri) e per misure calorimetriche, fotometriche o acustiche (come fotometri, compresi gli indicatori dei tempi di posa, calorimetri); microtomi	8	09012

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura:		
	— di gas	8	09013
	— di liquidi	8	09014
	— di elettricità	8	09015
90.27	Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n. 90.14, compresi i tachimetri magnetici; stroboscopi . .	8	09016
90.28	Strumenti ed apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi	8	09017
90.29	Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci nn. 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci	5	09018
	CAPITOLO 91.		
91.05	Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatari, controllori di ronde contaminuti, contatori di minuti secondi, ecc.)	15	09019
	CAPITOLO 92.		
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico	8	09020
	CAPITOLO 93.		
93.01	Armi bianche (sciabole, spade, baionette, ecc.), loro parti e pezzi staccati; foderi di dette armi	1	09021
93.02	Rivoltelle e pistole	20	09022
93.03	Armi da guerra (diverse da quelle previste dalle voci nn. 93.01 e 93.02)	20	09023
93.04	Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci nn. 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lancia-gomene, ecc.	20	09024
93.05	Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)	6	09025
93.06	Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01	15	09026

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI (1)	Aliquota rimborso (2)	Numero di codice
93.07	Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce	3	09027
	CAPITOLO 94.		
94.02	Mobili per usi medico-chirurgici, quali tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismo per usi clinici, ecc. poltrone per dentisti e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti	4	09028
ex 94.03	Altri mobili e loro parti:		
	— armadi di classificazione, schedari, carrelli a tavolino per trasportare schede ed altri documenti, e simili mobili per ufficio e loro parti, di metalli comuni	4	09029
	CAPITOLO 97.		
97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili	4	09030
97.03	Altri giocatori: modelli ridotti per divertimento	2	09031
97.04	Oggetti per giuochi di società (compresi giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i biliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco)	1	09032
97.06	Oggetti ed attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04 .	1	09033
97.07	Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia	1	09034
97.08	Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi, serragli e teatri ambulanti	1	09035
	CAPITOLO 98.		
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)	6	09036
98.02	Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.)	4	09037

(1) I prodotti sono indicati secondo la nomenclatura della tariffa dei dazi doganali vigente alla data del 19 novembre 1969.
(2) In lire per chilogrammo.

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale di custodia dei canali demaniali » (1023) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale di custodia dei canali demaniali », già approvato dalla Camera dei deputati.

C O L O M B O R E N A T O , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Per questo disegno di legge chiederei quanto meno un rinvio. I colleghi infatti sanno che è stato presentato alla Camera dei deputati un provvedimento relativo alla concessione di un assegno perequativo pensionabile ai dipendenti civili dello Stato che prevede, tra l'altro, la soppressione di questa indennità nei confronti di tutti i dipendenti statali. Quindi, tale iniziativa, sulla quale si era pronunciata favorevolmente la Camera dei deputati e la 5ª Commissione del Senato, appare oggi superata da quel provvedimento cui ho accennato che non è ancora legge, ma che è stato soltanto presentato. Chiedo di conseguenza al Presidente ed alla Commissione se non ritengano quanto meno di sospendere l'esame del disegno di legge in attesa dell'approvazione di quello a carattere generale. Comprendo come i colleghi possano obiettare che non vi è la certezza dell'approvazione dell'altro provvedimento di carattere generale, ma ritengo comunque opportuno un rinvio o una sospensione.

C I P E L L I N I . Se il Governo chiede la sospensione dell'esame di un provvedimento, noi possiamo aderire, purchè tale sospensione sia breve. Nell'eventualità poi che la approvazione del disegno di legge a carattere generale dovesse tardare, logicamente la Commissione può riprendere la sua libertà d'azione ed approvare il provvedimento.

Z U G N O . Sono anch'io d'accordo sul rinvio.

M A R A N G O N I . Se il rinvio è necessario e la definizione del provvedimento a carattere generale avverrà rapidamente, siamo d'accordo anche noi. Non dimentichiamo però che con il trattamento del personale siamo fermi al 1947 e non possiamo più continuare a disattendere le sue richieste.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968 » (1118) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Baldini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

B A L D I N I , *relatore alla Commissione.* Questo disegno di legge definisce praticamente l'ultimo periodo del cessato regime preferenziale per talune merci importate dalla Libia. Per maggiore chiarezza, bisognerebbe risalire al decreto dell'8 luglio 1937, n. 1413, in cui si prevede l'esenzione dai pagamenti doganali per talune merci originarie o provenienti dalla Libia. A seguito di opportuni interventi presso le parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio (GATT), tale beneficio è stato mantenuto fino al 31 dicembre 1967; prima di questa scadenza, detto regime preferenziale fu prorogato di un biennio, ridotto poi ad un anno su richiesta dei go-

verni sia libico che italiano. Il provvedimento al nostro esame, quindi, non fa altro che definire l'anno rimasto in sospeso e chiude la partita per sempre, tanto più che essa è già praticamente chiusa (e non mi soffermerò sugli eventi politici che hanno determinato la cessazione di queste deroghe).

Pertanto io credo che gli onorevoli colleghi possano approvare questo disegno di legge che è stato già accolto dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 maggio scorso.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P I N N A . In questa esposizione fatta dal senatore Baldini c'è una cosa che non mi è chiara, e cioè l'origine del decreto: non ho compreso se si tratta di una particolare agevolazione nei confronti degli italiani relativamente alle importazioni di determinati generi indicati nella tabella, e quindi per potenziare in qualche modo lo sbocco di attività artigianali, se queste esistevano, oppure se si tratta di altro. Nel primo caso si può capire la ragione per la quale, in quest'ultimo periodo, la Libia abbia chiesto la cessazione di questo regime specifico di privilegio. In ogni caso il nostro gruppo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

B A L D I N I , *relatore alla Commissione.* Devo anche far presente che questo disegno di legge era stato presentato alla Camera dei deputati nella passata legislatura; quindi è stato riproposto dal Governo alla attenzione del Parlamento, che si è espresso favorevolmente il 9 maggio del corrente anno, con la votazione fatta alla Camera dei deputati.

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Debbo soltanto far presente che non si tratta di una sanatoria, ma di una regolamentazione legislativa.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le merci di origine e di provenienza dalla Libia, elencate nell'annessa tabella e importate a dazio sospeso nel periodo 1° gennaio 1968-31 dicembre 1968, sono esenti dai dazi doganali entro i limiti dei quantitativi indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'esenzione di cui al precedente articolo è subordinata alla condizione che per le merci di che trattasi sia stato esibito il certificato di origine rilasciato o vidimato dalle competenti autorità italiane in Libia.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame dell'allegata Tabella, di cui do lettura:

TABELLA DELLE MERCI ORIGINARIE E PROVENIENTI DALLA LIBIA AMMESSE ALLA FRANCHIGIA DAZIARIA

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Quantitativo annuo in quintali
03.01-B	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati, di mare . .	illimitato
03.02	Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati . .	2.000
ex. 05.04	Budella, secche o salate	800
ex. 08.01-A	Datteri commestibili	15.000
ex. 16.04-E	Preparazioni e conserve di pesci, in recipienti ermeticamente chiusi, altre, tonni	13.000
58.01-A	Tappeti a punti annodati o arrotolati, anche confezionati, di lana o di peli fini	200
ex. 58.02-A	Altri tappeti, anche confezionati, di lana o di borra di lana . .	500
—	Lavori e prodotti manufatturati di ogni genere, di pelli conciate .	200

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale sui generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali » (1173) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Zugno di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

Z U G N O , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1173 che abbiamo all'esame, riguarda la istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali.

È noto che con legge 1° dicembre 1948, n. 1438, fu istituita una zona franca, fino al 31 dicembre 1957 prima, poi prorogata fino al 31 dicembre 1966, quindi fino al 31 dicembre 1973, nel territorio della provincia di Gorizia che allora comprendeva soltanto il comune capoluogo; però dal regime di zona franca vennero esclusi vari settori impositivi: i monopoli, il diritto di licenza, le imposte di fabbricazione corrispondenti all'imposta di confine, e vari prodotti dell'industria automobilistica, di vestiario, eccetera. Fu invece consentita l'immissione in determinati contingenti e in esenzione di dazio dello zucchero, caffè e surrogati di caffè, birra, oli di semi alimentari, combustibili liquidi e lubrificanti, nonchè filati e tessuti composti di cotone, di lana, rayon e fiocco.

Per il comune di Livigno, a causa della sua ubicazione geografica, fin dal 1910, con legge 17 luglio, n. 516, il relativo territorio era stato dichiarato fuori dalla linea doganale.

A quel tempo, con testo unico della finanza locale del 1931, detti Comuni, cioè Gorizia e Livigno potevano applicare l'imposta di consumo su un limitatissimo numero di generi. A partire dal 1945, in caso di particolari esigenze di bilancio, i Comuni vennero autorizzati ad applicare detta imposta anche su altri generi non soggetti però a imposte erariali di consumo e di fabbricazione o a monopolio di Stato. Venne poi la legge n. 703 del 1952 che ampliò la sfera di imposizione comunale sui consumi, ma non consentì più ai Comuni di assoggettare a imposta di consumo i generi oggetto dell'imposta erariale, dai quali i comuni di Gorizia e Livigno ricevevano entrate cospicue. Le conseguenze, naturalmente, per i comuni di Livigno e Gorizia furono molto gravi, per cui intervenne la legge dell'11 giugno 1954, n. 304, con la quale si concesse ai detti Comuni la facoltà di assoggettare ad imposta di consumo i seguenti generi: benzina, gasolio e residui, lubrificanti, nonchè oli di semi alimentari, caffè e surrogati di caffè, zucchero, birra, spiriti e alcool denaturato. Il comune di Livigno poi venne autorizzato ad assoggettare ad imposta di consumo, nella misura massima del dieci per cento del valore, anche i tabacchi lavorati.

Successivamente, con legge 26 giugno 1964, n. 313, vennero estese al comune di Savogna di Isonzo le agevolazioni concesse ai comuni di Gorizia e di Livigno; inoltre, con legge 2 febbraio 1967, n. 7, nel prorogare al 31 dicembre 1973 il regime dei contingenti, venne confermata al comune di Gorizia la facoltà di riscuotere imposte di consumo sui generi precedentemente tassati, più gli spiriti e l'alcool denaturato. Infine, con il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, si è confermato fuori della linea doganale il territorio del comune di Livigno senza porre un termine a tale particolare regime.

Ora, il problema si pone a causa dell'abolizione delle imposte di consumo, in seguito alla introduzione dell'IVA; infatti i comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno, in base al decreto presidenizale n. 633 del 1972, non possono più continuare ad applicare dette imposte. È vero, d'altra parte, che secondo l'articolo 4 della legge delegata per la riforma tributaria, lo Stato dovrebbe corrispondere ai detti comuni anche le somme sostitutive del particolare tributo, cioè delle imposte di consumo che venivano applicate sui generi già indicati. Nascerebbero tuttavia gravi complicazioni perchè tali comuni applicavano imposte di consumo non corrispondenti a quelle degli altri comuni e inoltre nelle zone franche continuano a sussistere situazioni particolari. Per queste ragioni è stato predisposto il disegno di legge che stiamo esaminando, per l'istituzione di un diritto speciale sui più importanti generi. In effetti, tale provvedimento di legge, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati, stabilisce all'articolo 1 che nei territori dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo è istituito, limitatamente ai contingenti previsti dalle norme vigenti, un diritto speciale sui generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti; caffè e surrogati del caffè; zucchero, birra.

All'articolo 2, invece, lo stesso diritto speciale viene istituito a favore del comune di Livigno per la benzina, il petrolio, il gasolio e residui, i lubrificanti. È stato altresì istituito per Livigno un diritto speciale sui tabacchi lavorati e sui liquori ed acquaviti; articoli sportivi; profumi e prodotti di bellezza; apparecchi fotografici; apparecchi radio e televisivi; pelliccerie; pelletterie ed articoli di abbigliamento.

All'articolo 3 si stabilisce l'ammontare del diritto speciale, che ha effetto con decreto del Ministero delle finanze dalla validità biennale, che non potrà superare la misura: *a*) di lire trenta al litro per la benzina e di lire quindici al litro per il petrolio e per il gasolio; *b*) del venti per cento del valore degli altri generi indicati nei precedenti articoli, da stabilirsi con lo stesso decreto del Ministro delle finanze sentito il comitato dei prezzi della rispettiva provincia.

L'articolo 4 precisa i soggetti passivi del tributo speciale e le norme tecniche seguìte per la sua applicazione.

L'articolo 5 tende ad evitare che i comuni suindicati possano applicare il tributo speciale e nello stesso tempo avere i rimborsi sostitutivi da parte dello Stato stabiliti dalla

legge delega. Naturalmente tale imposta spetterà dal 1° gennalo 1973 al giorno di entrata in vigore del provvedimento in esame.

In sede di discussione alla Camera si è aggiunto un secondo comma che stabilisce che, nel caso in cui il diritto speciale risulti inferiore al gettito delle imposte comunali applicate prima del 1972, l'imposta sostitutiva corrisponderà alla differenza fra il gettito 1972 e il diritto speciale che verrà riscosso negli anni successivi.

Non credo che ci sia altro da dire su questo provvedimento. Prego la Commissione di volerlo approvare con sollecitudine anche perchè ogni mese che passa lo Stato deve versare ai comuni le imposte sostitutive di quelle sui consumi.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

S E M A . Prendo la parola brevemente poichè la rievocazione storico-tecnica fatta dal relatore mi esime dal riprendere alcuni aspetti delle disposizioni che stiamo discutendo, già approvate dalla Camera. Mi corre comunque l'obbligo di fare qualche raccomandazione anche perchè il provvedimento riguarda contemporaneamente un comune come Livigno e due comuni della provincia di Gorizia. È evidente che le situazioni sono in parte diverse, per cui ne risente anche la efficacia del provvedimento (senza contare il modo piuttosto macchinoso col quale se ne prevede l'applicazione); nè, d'altra parte, sono identiche le valutazioni che si dànno sui risultati che il provvedimento ha comportato per il passato e dovrà comportare per il futuro, in modo particolare per la città di Gorizia.

La scorsa primavera, una delegazione di parlamentari del nostro partito ha preso contatto con gli amministratori della provincia di Gorizia — in particolare con il Presidente della provincia e con il sindaco della città — nonchè dell'altro comune di Savogna, che è prevalentemente sloveno. Questi amministratori sollecitarono l'approvazione della legge anche con le modifiche apportate dalla Camera. Il nostro Gruppo ha approvato il provvedimento in quella sede e l'approverà in questa Commissione; preannuncio quindi il voto favorevole, in considerazione, tra l'altro, della situazione economica in cui versano Gorizia e il comune di Savogna, situazione creatasi negli ultimi anni per l'aumento del costo della vita, dei prezzi delle derrate e per alcune difficoltà nei piccoli scambi commerciali fra cittadini italiani e cittadini della Repubblica socialista iugoslava.

Desidero, infine, raccomandare al Governo di tener conto che siamo vicini alla scadenza della legge istitutiva della zona franca per la provincia di Gorizia e che bisognerà procedere urgentemente non solo al rinnovo di tale disposizione, ma anche a preparare una legge che abbia caratteri diversi rispetto agli altri provvedimenti, perchè se la normativa in argomento ha determinato una certa situazione ed alcuni vantaggi a cui la popolazione si è abituata e che intende difendere, ha dato anche luogo ad applicazioni distorte ed a risultati molto discussi e discutibili. Mi auguro, pertanto, che il Governo, dato l'avvicinarsi della scadenza della legge, tenga conto anche della necessità di migliorarla sulla base delle frequenti richieste espresse da tutte le correnti politiche e dagli amministratori della provincia di Gorizia.

S E G N A N A . Signor Presidente, chi dall'esterno guarda al disegno di legge al nostro esame può pensare che sia uno dei tanti provvedimenti che vogliono dare delle particolari agevolazioni a pochi privilegiati. Questo invece non è il caso del disegno di legge n. 1173. Noi abbiamo avuto, in questi anni che si sono succeduti dalla fine della guerra fino ad oggi, il riconoscimento di una situazione speciale, di una situazione soprattutto di disagio, che si è verificata appunto per il comune di Gorizia nonchè per quello di Livigno. Quindi il rinnovo, praticamente, delle agevolazioni che in questi anni sono state decretate in favore delle popolazioni di questi Comuni non è che un ulteriore riconoscimento della particolare situazione in cui queste popolazioni si trovano. Ritengo perciò che il provvedimento che è stato presentato dal Governo meriti senz'altro la nostra approvazione.

Concordo anch'io sulle osservazioni che sono state fatte, e soprattutto sull'esigenza

che nell'applicazione di questa legge si tenga veramente conto di quella che è sempre stata la volontà del Parlamento nel concedere tali agevolazioni, colpendo possibili abusi.

Quindi, per quello che mi riguarda, anche a nome del gruppo della Democrazia cristiana, esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, la qual cosa mi auguro avvenga rapidamente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Z U G N O , *relatore alla Commissione.* Ringrazio il senatore Sema e il senatore Segnana. Non ho nulla da aggiungere, ma desidero soltanto fare ancora una raccomandazione al Governo. Senza attendere la scadenza del 31 dicembre 1973, per non creare un vuoto normativo, sarebbe opportuno che il Governo presentasse il disegno di legge di proroga della zona franca, che io raccomanderei piuttosto lunga, in modo da evitare che il Parlamento debba frequentemente trovarsi a discutere analoghi provvedimenti.

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo ringrazia gli onorevoli senatori che hanno dichiarato di approvare il disegno di legge in esame. Terrò conto senz'altro del suggerimento di disporre con sollecitudine il nuovo provvedimento per la zona franca dei comuni di Gorizia, Livigno e Savogna d'Isonzo. Il Governo si farà premura di prendere contatto diretto con gli amministratori locali e regionali per accogliere tutti i suggerimenti necessari per una buona formulazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nei territori dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo, compresi nella delimitazione di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, è istituito, per tutta la durata del regime di zona franca, limitatamente ai contingenti previsti dalle norme vigenti, un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti; caffè e surrogati del caffè; zucchero; birra.

(*È approvato*).

Art. 2.

Nel territorio extra doganale del comune di Livigno è istituito un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti.

Nello stesso territorio è altresì istituito un diritto speciale sui tabacchi lavorati e sui seguenti generi introdotti dall'estero: liquori ed acquaviti; articoli sportivi; profumi e prodotti di bellezza; apparecchi fotografici; apparecchi radio e televisivi; pelliccerie; pelletterie ed articoli di abbigliamento.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'ammontare del diritto di cui ai precedenti articoli, da determinarsi, sentito il comune interessato, con decreto, avente validità biennale, del Ministro delle finanze, non può eccedere la misura:

a) di lire trenta al litro per la benzina e di lire quindici al litro per il petrolio e per il gasolio;

b) del venti per cento del valore degli altri generi indicati nei precedenti articoli, da stabilirsi con lo stesso decreto del Ministro delle finanze sentito il comitato dei prezzi della rispettiva provincia.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il diritto speciale è dovuto, in solido, da chiunque introduca i generi nei predetti territori, nonchè dagli operatori economici che li acquistano per l'immissione al consumo.

L'accertamento e la riscossione del diritto sono di competenza dei rispettivi comuni, i quali ne affidano l'incarico a propri dipendenti. Il comune di Savogna d'Isonzo può delegare al comune di Gorizia l'accertamento e la riscossione del diritto.

I soggetti passivi di cui al primo comma sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al competente ufficio comunale, non oltre il giorno successivo a quello dell'introduzione delle merci.

L'imposta viene corrisposta in unica soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione.

Per quanto concerne la rettifica della dichiarazione, l'accertamento d'ufficio, il contenzioso, il procedimento esecutivo, la prescrizione e gli interessi eventualmente dovuti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni.

(*È approvato*).

Art. 5.

Durante tutto il periodo di applicazione del diritto speciale non si tiene conto, ai fini della determinazione delle entrate sostitutive dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, delle somme riscosse fino al 31 dicembre 1972 per imposte comunali di consumo sui generi indicati nei precedenti articoli.

Qualora il gettito derivante dall'applicazione del diritto dovesse risultare inferiore all'importo spettante quale entrata sostitutiva determinata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, si tiene conto della differenza ai fini della determinazione delle entrate sostitutive di cui al precedente comma.

(*È approvato*).

Art. 6.

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Agevolazioni per le imprese appaltatrici o fornitrici dello Stato e degli enti pubblici » (1172) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni per le imprese appaltatrici o fornitrici dello Stato e degli enti pubblici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Patrini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PATRINI, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, il disegno di legge al nostro esame, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 maggio 1973, tratta di un argomento non nuovo e neppure di grande portata in quanto tende ad aggiungere all'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, un articolo 12-*bis* che concede una particolare agevolazione alle imprese appaltatrici o fornitrici dello Stato e degli enti pubblici. La concessione, ripeto, non è nuova, in quanto già qualcosa di simile, per non dire di uguale, è previsto all'articolo 4 della legge 12 giugno 1968, n. 93, riguardante gli appalti. Anzi, detto articolo 4, a dimostrazione che il provvedimento in esame è appunto di modesta entità e ha uno scopo preciso, stabilisce che « è data facoltà alle amministrazioni e alle aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, agli enti locali e altri enti pubblici, di di-

sporre, dopo aver considerato con il relativo verbale l'ultimazione delle opere prima del collaudo, e in conformità al parere dell'ingegnere capo del Genio civile o dell'ufficio tecnico comunale, di concedere l'anticipo o lo svincolo delle ritenute che sono state fatte ai sensi della legge 23 maggio 1924, n. 827 »; cioè l'articolo 4 dispone che le ritenute del dieci e del venti per cento sugli stati di avanzamento, più i depositi cauzionali, data la lunghezza o la tardività, a volte, con cui avvengono i collaudi in forma ufficiale, possono essere restituiti all'imprenditore, cioè all'appaltatore, oppure ai fornitori, prima che il collaudo eventualmente avvenga, salvo richiedere le dovute garanzie.

La normativa vigente consente inoltre alle pubbliche amministrazioni di concedere anticipazioni alle imprese appaltatrici o fornitrici, prima dell'inizio dei lavori o delle forniture, fino al cinquanta per cento del prezzo contrattuale, e successivamente, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori o delle forniture, fino al settantacinque per cento.

Con il disegno di legge in esame si propone di concedere alle medesime imprese, prima del collaudo o dell'atto ad esso equivalente, un'anticipazione sull'importo del saldo contrattuale, previa prestazione di idonee garanzie.

La relazione che accompagna il disegno di legge dice che non vi è onere da parte dello Stato; tuttavia vi potrebbe essere un certo onere per le anticipazioni suddette, che, d'altra parte, favoriscono l'accesso all'appalto sui prezzi di partenza e non sulle maggiorazioni dei costi.

L'articolo unico è sufficientemente chiaro, tanto più che la Camera ha opportunamente introdotto un comma aggiuntivo, in base al quale se vi fossero pendenti mutui con istituti di previdenza, di credito, consorzi di opere pubbliche, le anticipazioni vengono fatte dall'istituto mutuante e non dall'ente che eventualmente ha appaltato.

A questo punto potrebbe aprirsi un lungo dibattito sulla opportunità di concedere determinati benefici alle ditte appaltatrici, che sono private, ma il meccanismo farraginoso, la situazione esistente negli anni dal '70 in avanti, le lungaggini, la conseguente formazione di residui passivi, hanno convinto il Governo a predisporre queste disposizioni onde favorire maggiori possibilità di appalto e, in definitiva, sensibili risparmi per lo Stato e gli enti pubblici autorizzati a tali operazioni.

Ritengo perciò che anche la nostra Commissione possa approvare il disegno di legge in discussione, che — ripeto — è stato già approvato dalla Camera con opportuni emendamenti aggiuntivi.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P O E R I O . L'interrogativo spontaneo che si pone chiunque legga l'articolo unico è se questa è la via giusta per agevolare le imprese e favorire l'accesso agli appalti.

P A T R I N I , *relatore alla Commissione.* Dato il costo del denaro, sembrerebbe di sì.

P O E R I O . Il problema non è certamente di competenza della nostra Commissione, ed inoltre io credo che esso sia più ampio; nè l'articolo unico che viene presentato alla nostra approvazione è, poi, di poco conto poichè introduce un elemento di novità in una triplice direzione: contabilità generale dello Stato; appalti; erogazione di anticipazioni o di somme che devono essere corrisposte ad imprese appaltatrici di opere e di forniture dello Stato. Varrebbe forse la pena che qualcuno di noi, o il Governo, si dedicasse ad approfondire questi rapporti, o fosse anche modificata la stessa legge sugli appalti. Emergono da tutto ciò che è stato detto elementi agevolativi, perchè si mette in condizione la ditta appaltatrice di opere pubbliche e forniture di ottenere delle anticipazioni, ma bisogna considerare anche che la documentazione che occorre preparare, soprattutto per gli istituti mutuanti (Cassa depositi e prestiti, ecc.), ha un *iter* lunghissimo (chi ha fatto l'amministratore lo sa bene) perchè investe la gara di appalto, il deposito cauzionale, l'aggiudicazione, l'attesa di 30 giorni, la definitiva aggiudicazione, la consegna dei

lavori. Una volta appaltata l'opera, poi, sono necessari: il sopralluogo del tecnico del Genio civile, la relazione della direzione dei lavori, l'approvazione da parte dell'organo locale dello stato di avanzamento dei lavori, e la trasmissione di quest'ultimo all'organo di controllo del Genio civile. E finalmente, poi, l'avvio della pratica alla Cassa depositi e prestiti, prima del definitivo accreditamento.

Questo articolo supera questi fatti, supera questa trafila? È questo il punto vero del discorso. Secondo me non li supera.

PRESIDENTE. Solleva il problema.

POERIO. Ma relativamente, signor Presidente, perchè il dilemma è duplice: o il Comune ha i mezzi finanziari per anticipare direttamente, e in questo caso va avanti e discute con l'impresa, sempre sul piano di un rapporto fiduciario; o questi mezzi non ha e allora si rivolge a istituti che devono offrire i capitali.

Comunque, non è che vogliamo porre intralcio a un articolo di questo tipo, anche perchè alla Camera dei deputati è stato inserito un emendamento che sancisce che le anticipazioni sono effettuate in conto mutuo dagli istituti mutuanti qualora i lavori e le forniture siano eseguiti dagli enti, istituti ed aziende con mutui assistiti o meno da contributi, mentre negli altri casi è in facoltà dei predetti enti, istituti ed aziende di concedere le anticipazioni.

Soltanto dubitiamo che questa sia la via giusta sulla quale procedere se vogliamo speditamente appaltare le opere pubbliche. Io credo che il difetto stia « nel manico », nel senso che noi dobbiamo adottare un nuovo modo di appaltare le opere pubbliche, un nuovo modo di finanziarle, un nuovo modo anche di vedere come le cose possono essere fatte e realizzate. Anche per un motivo molto semplice: soddisfatte le esigenze elementari dei servizi sociali, occorre affrontare altri gravi problemi come quelli attinenti al turismo, alla difesa del suolo, al trasferimento degli abitati e così via; come si fa, signor Presidente, ad andare avanti con una legislazione come quella attuale che questi problemi non risolve? Lei è stato anche Ministro dei trasporti, quindi ha cognizione diretta di fatti di questo tipo e sa che i guai sono diversi e vari; per cui approviamo pure l'articolo unico, se lo si ritiene agevolativo; ma dubito assolutamente che esso possa risolvere o dare dei risultati che annullino le preoccupazioni giustamente sollevate dal collega Segnana, in sede di avvio della discussione sul bilancio dello Stato, circa la questione dei residui passivi. Comunque la nostra parte politica non vuole frapporre ostacoli all'*iter* del provvedimento, anche perchè ritiene che in questo caso le più agevolate sono le piccole imprese, quelle che per deficienza di capitali debbono ricorrere a impegni di questo tipo.

Resta però il grosso problema: può fare l'appaltatore colui il quale non ha i mezzi sufficienti per concorrere all'appalto stesso?

ZUGNO. Indubbiamente il problema di fondo riguarda la legge di contabilità generale dello Stato, che è una legge diventata veramente troppo vecchia in uno Stato che ha competenze che non sono più quelle di cinquant'anni fa.

Certamente, resta molto cammino da compiere perchè le amministrazioni dello Stato possano raggiungere l'efficienza degli imprenditori privati. Io so che occorrono particolari controlli; ma essi non devono diventare delle pastoie che rendano impossibili certe attività da parte della pubblica amministrazione e che sono le cause principali della formazione di centinaia di migliaia di milioni di residui passivi. Ora però si tratta di un piccolo passo avanti, quindi da parte nostra c'è il pieno consenso al disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PATRINI, *relatore alla Commissione.* Io pensavo di essere stato sufficientemente chiaro dicendo che questo provvedimento è semplicemente un correttivo della legge ultima sugli appalti, e ho detto che andava considerato anche in relazione alla modi-

fica dell'articolo 12 della legge di contabilità dello Stato operata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

Per il provvedimento al nostro esame quindi valgono tutte le considerazioni polemiche sulle procedure e su altri argomenti: vale soprattutto la considerazione del senatore Zugno per quanto concerne la legge di contabilità; infatti il disegno di legge tocca ulteriormente, in materia di agevolazioni per gli appalti e per gli acquisti, proprio il punto dolente della legge generale di contabilità dello Stato.

Il mio favore per il disegno di legge è inoltre determinato dalla circostanza che esso favorisce le piccole imprese che hanno pochi capitali per partecipare con successo agli appalti di opere pubbliche.

COLOMBO RENATO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Ministero del tesoro non è particolarmente entusiasta di questo provvedimento, tuttavia si rimette alla volontà del Parlamento e alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il seguente articolo 12-*bis*:

« *Articolo 12*-bis. — Per esigenze connesse con la situazione economica del Paese, con decreto del Ministro del tesoro può consentirsi, per periodi di durata determinata, che le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, concedano a richiesta delle imprese appaltatrici o fornitrici di beni o di servizi, dopo l'ultimazione dei lavori, ovvero dopo la consegna dei beni o la prestazione dei servizi oggetto della fornitura, una anticipazione nel limite massimo del settantacinque per cento delle somme eventualmente ancora dovute — a norma di legge o di contratto — sui pagamenti in conto nonchè di quelle dovute dopo il collaudo, o l'atto a questo equivalente, dei lavori e delle forniture.

Per la concessione dell'anticipazione l'impresa contraente è tenuta a prestare idonee garanzie bancarie o equivalenti.

Sull'importo dell'anticipazione concessa a norma del presente articolo sarà trattenuta l'eventuale somma da recuperare a saldo delle anticipazioni concesse ai sensi del precedente articolo 12.

Il recupero dell'anticipazione di cui al presente articolo sarà effettuato sul saldo del prezzo contrattuale e, quando occorra, mediante le garanzie di cui al precedente secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti, istituti ed aziende di cui all'ottavo comma del precedente articolo 12.

Le anticipazioni di cui al presente articolo e quelle di cui all'articolo precedente sono effettuate in conto mutuo dagli istituti mutuanti qualora i lavori e le forniture siano eseguiti dagli enti, istituti ed aziende, di cui al comma precedente, con mutui assistiti o meno da contributi. Negli altri casi è in facoltà dei predetti enti, istituti ed aziende di concedere le anticipazioni.

Resta comunque salva la disciplina prevista, per gli appalti di opere pubbliche, dall'articolo 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 93 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO